

 Regione Umbria Assemblea legislativa	Assemblea Legislativa della Regione Umbria Palazzo Cesaroni, Piazza Italia n. 2 - Perugia	MAGGIO 2024
	DUVRI	



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

(ART. 26 D.LGS. 81/08)

Oggetto delle attività:

Servizio di centro stampa e di stampa gestita per le esigenze dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE	RSPP
Juri Rosi	Giuseppe Marzano

Indice generale

1. Premessa.....	3
2. Riferimenti legislativi.....	3
3. Definizioni ed abbreviazioni.....	5
4. Soggetti coinvolti.....	7
5. Descrizione delle attività oggetto del contratto e modalità di intervento.....	9
7. Ambiti e valutazione delle interferenze.....	9
8. Rischi individuati nei luoghi di lavoro del committente.....	11
9. Rischi introdotti dall'Appaltatore.....	12
10. Prescrizioni generali per i dipendenti dell'Appaltatore.....	13
11. Individuazione dei rischi specifici e da interferenza.....	16
12. Valutazione dei rischi di interferenza.....	17
13. Individuazione dei soggetti esposti.....	21
14. Definizione dei costi della sicurezza da interferenza.....	22
15. Conclusioni e costi della sicurezza.....	22
16. Informazioni e documentazione da fornire al committente.....	23
ALLEGATI:.....	23

1. Premessa

L'Assemblea legislativa della Regione Umbria (d'ora in poi Assemblea legislativa, Assemblea, Committente o Ente) attua una politica organizzativa volta al rispetto ed alla valorizzazione dei lavoratori nell'ambito del posto di lavoro. Anche le attività o servizi dati in appalto possono determinare l'incremento di occasioni d'infortunio a causa della promiscuità del lavoro, dovuto alla presenza di più operatori all'interno dei medesimi luoghi, tanto maggiormente quanto più affollato è il luogo delle operazioni o più elevati sono i rischi in esso presenti o quanto più basso è il livello di sicurezza raggiunto o quanto meno affidabile è il fornitore della prestazione.

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), predisposto dal Datore di Lavoro, costituisce adempimento alle disposizioni di cui all'art. 26, del D.Lgs. 81/2008.

Il DUVRI contiene l'individuazione dei pericoli, l'analisi e la valutazione dei rischi **derivanti dalle interferenze** tra le attività lavorative da imprese terze, da lavoratori autonomi e da personale del Committente all'interno dei luoghi di lavoro oggetto del contratto e le relative misure di coordinamento per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il presente documento **non contiene** la valutazione dei rischi specifici propri dell'attività della impresa appaltatrice e della Committenza.

Il presente documento non si applica nei casi di appalti di opere edili nei quali è sostituito dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e/o dal Piano Operativo di Sicurezza.

2. Riferimenti legislativi

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" art. 26:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g) (nota 1), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 199857, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'Appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei

lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163(N), come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123(N), trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

(nota 1) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" s.m.i.

D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207

3. Definizioni ed abbreviazioni

DL Datore di lavoro

RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

SPP Servizio di Prevenzione e Protezione

SSL Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

RUP Responsabile Unico del Procedimento

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un luogo di lavoro avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale dei luoghi di lavoro nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

RSPP: soggetto nominato dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacità adeguate al quale spetta la Responsabilità del SPP.

SPP: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Datore di lavoro committente: soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08;

Contratto di appalto: contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro

(artt. 1655 - 1677 C.C.). Gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice. (D.Lgs. 163/06 s.m.i.)

Contratto d'opera: contratto (definito anche contratto di lavoro autonomo) con il quale il prestatore compie un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 e 2238, C.C.).

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.

DUVRI PRELIMINARE: Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti redatto nella fase istruttoria della gara d'appalto, nei casi richiamati dall'art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 81/01 s.m.i., recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione che potenzialmente possono derivare dall'esecuzione del contratto.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano all'interno dei luoghi dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.

RUP (Responsabile Unico del Procedimento): Soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

4. Soggetti coinvolti

DATI COMMITTENTE: Regione Umbria – Assemblea legislativa
Piazza Italia, 2 – 06121 Perugia
Tel. 075 576 1 (centralino)
PEC: cons.reg.umbria@arubapec.it

Datore di lavoro / RUP	Juri Rosi
R.S.P.P.	Giuseppe Marzano
A.S.P.P.	Carlo Ziarelli
Medico Competente	Elena Ida Sapia
R.L.S.	Nicola Biancucci

Incaricati antincendio, Primo Soccorso e BLSD.

NOME E COGNOME	SEDE	PRONTA REPERIBILITA'	PS	Antincendio	BLSD
Bicchi Massimo	CESARONI	X	X	X	X
Borgioni Daniele	CESARONI	X	X	X	
Calabresi Patrizia	CESARONI		X	X	X
Casciari Antonella	CESARONI	X	X	X	X
Castellini Massimo	CESARONI	X		X	
Cerquiglini Gianni	CESARONI	X	X	X	X
Cesaretti Barbara	CESARONI		X	X	X
Conti Federica	CESARONI		X	X	X
Falocci Nicola	CESARONI			X	
Ferialla Laura	CESARONI		X	X	X
Galletti Elisabetta	CESARONI		X		X
Marino Chiara	CESARONI		X	X	X
Natazzi Vittorio	CESARONI	X	X	X	X
Pasqualini Anna Lisa	CESARONI		X	X	X
Pelliccia Michele	CESARONI			X	
Pergolari Enrico	CESARONI		X	X	X
Proietti Lucini Mauro	CESARONI	X	X	X	X
Rossi Susanna	CESARONI		X	X	X
Tomassini Riccardo	CESARONI		X	X	X
Ziarelli Carlo	CESARONI	X	X	X	X
Zolfaccio Arianna	CESARONI		X	X	X

DATI FORNITORE: _____

Tel. _____

PEC: _____

Datore di lavoro	
R.S.P.P.	
Incaricati antincendio	
Incaricati primo soccorso	
Medico Competente	
R.L.S.	
Resp. operativo	
Resp. di commessa	

Nell'ambito della commessa verranno impiegati i seguenti lavoratori:

NOMINATIVO	MANSIONE	Primo soccorso	Antincendio	PES PEI PAV	Ambienti Confinati	Preposto

5. Descrizione delle attività oggetto del contratto e modalità di intervento

Il contratto ha per oggetto il servizio di Centro Stampa per la produzione, fotocopione, acquisizione e gestione dei documenti nel sistema informativo dell'Ente, produzione di documenti con finitura di rilegatura e prodotti speciali (esempio: buste intestate, biglietti da visita, ecc.), con annesso servizio di stampa gestita. Il capitolato individua le caratteristiche ed il contenuto del servizio stesso, che prevede, a cura dell'Aggiudicatario, la fornitura di apparecchiature, software di gestione, know-how, attrezzature, carta e materiali di consumo, assistenza tecnica e personale, la manutenzione di tutte le apparecchiature/attrezzature/macchine/software fornite e di quelle utilizzate in comodato d'uso.

La durata del contratto è di 60 mesi, oltre ad una eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

Il Servizio di stampa gestita dovrà essere svolto presso le sedi dell'Ente di:

- Perugia - Piazza Italia, 2
- Perugia - Piazza IV Novembre, 23
- Terni - Piazzale Bosco 3/A

Le apparecchiature dovranno essere posizionate dall'Aggiudicatario secondo le specifiche indicazioni fornite dall'Ente .

Alcune attività sono date in subappalto dal fornitore alle seguenti ditte:

7. Ambiti e valutazione delle interferenze

L'Appaltatore ha provveduto ad eseguire insieme al committente un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi le lavorazioni. Il verbale congiunto, sottoscritto dai partecipanti e riportato in **Allegato**, evidenzia gli esiti del sopralluogo nelle aree interessate dai lavori al fine di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie.

Sono state valutate le interferenze temporali, ossia la presenza negli stessi orari del personale del committente e fornitore, si riportano dei diagrammi relativi alla giornata tipo e alla settimana tipo, evidenziando in giallo le ore o le giornate in cui operano i lavoratori del committente e in verde quelle del fornitore.

La tabella evidenzia in maniera diretta ed esplicita la possibilità di una interferenza temporale. Per semplicità (ed esaustività), anche la presenza di un solo lavoratore comporta la segnalazione nel grafico.

Ambito di interferenza temporale – giornaliero

	7.00	7.30	8.00	8.30	9.00	9.30	10.00	10.30	11.00	11.30	12.00	12.30	13.00	13.30	14.00
Committente															
Fornitore															

	14.30	15.00	15.30	16.00	16.30	17.00	17.30	18.00	18.30	19.00	19.30	20.00
Committente												

Fornitore												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ambito di interferenza temporale – settimanale

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Committente							
Fornitore							

Ambito di interferenza spaziale

Per quanto riguarda le interferenze spaziali, si fornisce di seguito un prospetto dei piani di Palazzo Cesaroni in cui operano contemporaneamente sia i lavoratori del Committente che del Fornitore. Anche in questo caso il grafico evidenzia in maniera diretta ed esplicita le possibilità di interferenza.

	P. -1	P. 0	P. 1	P. 2	P. 3	P. 4	P. 5	P. 6
Committente								
Fornitore								

Si procede ora all'individuazione delle situazioni di rischio dovute al Committente che possono interferire con lo svolgimento delle attività dell'appalto (situazioni di emergenza o specifiche dell'attività del Committente) e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi.

8. Rischi individuati nei luoghi di lavoro del committente

I rischi a cui potenzialmente può essere esposto il personale del fornitore nell'ambiente di lavoro in cui opera, riguardano essenzialmente quelli derivanti dai luoghi in cui si svolge il lavoro del personale dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria. Essi sono:

RISCHIO	MISURE DI TUTELA A CARICO DEL COMMITTENTE
RISCHI CONNESSI ALL'USO DI ENERGIA ELETTRICA	<p>Gli apparecchi elettrici e le prese elettriche possono essere fonte di pericolo per il rischio di di folgorazione.</p> <p>Tutti gli impianti e le apparecchiature elettriche presenti nel palazzo e nelle sedi oggetto dell'appalto sono conformi a specifiche norme e sono costantemente mantenuti.</p> <p>Ogni utilizzo di energia elettrica, diverso dalle specificità dell'appalto, deve essere effettuato con precisa autorizzazione e accordi con il RSPP.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
CADUTE IN PIANO PER SCIVOLAMENTI O OSTACOLI	<p>Possono essere presenti negli ambienti di lavoro e nei percorsi zone con pavimenti bagnati e/o ostacoli sui percorsi. Il DL, ove necessario, provvede a far installare la segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
INNESCO ACCIDENTALE INCENDIO	<p>Il materiale cartaceo e gli arredi presenti nella sede possono essere sorgenti di innesco di incendio.</p> <p>Il DL provvede costantemente a rimodulare gli spazi al fine della riduzione, per quanto possibile, del materiale cartaceo presente nella sede di palazzo Cesaroni. Negli uffici sono presenti soltanto gli arredi necessari e tutto il materiale in surplus viene ciclicamente smesso e smaltito.</p> <p>All'interno dei luoghi dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria è vietato fumare.</p> <p>I luoghi di lavoro sono dotati di idonei mezzi e sistemi per la prevenzione e la protezione dagli incendi. Sono presenti vie di esodo ed uscite di emergenza, punti di raccolta idonei a garantire l'esodo ordinato e sicuro delle persone presenti.</p> <p>Le uscite di emergenza e i percorsi di esodo sono opportunamente individuati da segnaletica conforme ed illuminate in condizioni ordinarie e di emergenza.</p> <p>Per i locali adibiti a centro stampa è individuata l'uscita di emergenza su Via Baglioni.</p> <p>L'Assemblea legislativa dispone di un squadra per la gestione delle emergenze, formata ed addestrata secondo le disposizioni vigenti.</p>
STRUTTURE E FABBRICATI	<p>Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti. Tutti gli ambienti di lavoro sono costantemente mantenuti.</p> <p>Sono presenti all'interno delle strutture locali igienico-assistenziali idonei e riforniti di sufficienti mezzi ordinari per l'igiene della persona.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
LUOGHI DI LAVORO	<p>L'organizzazione dei locali di lavoro è realizzata in modo da rispondere ai requisiti di sicurezza generale degli ambienti di lavoro.</p> <p>I luoghi di lavoro sono illuminati naturalmente e/o artificialmente, con luminosità sufficiente in relazione alle attività da svolgere.</p> <p>Le condizioni microclimatiche sono adeguate alla tipologia di lavoro svolto.</p>
IMPIANTI	<p>Gli impianti sono realizzati e sottoposti a manutenzione e verifica periodica</p>

TECNOLOGICI E DI SERVIZIO	secondo le disposizioni tecniche e normative vigenti. L'accesso ai locali tecnici a rischio specifico è riservato alle sole persone autorizzate ed ove necessario, sono stabilite le procedure specifiche. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
LOCALI A RISCHIO SPECIFICO (DEPOSITI DI MATERIALI, ARCHIVI, ECC.)	L'accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
PRESENZA DI SOSTANZE CHIMICHE	Il DL non ha ritenuto necessario effettuare approfondimenti della valutazione del rischio chimico, poiché le sostanze ritenute pericolose per la salute sono utilizzate da ditte terze (es. pulizie) che adottano le dovute misure di prevenzione e protezione. Tutti i prodotti ritenuti nocivi per la salute sono conservati in locali chiusi a chiave.
AMBIENTI CONFINATI	Vi sono ambienti, intercapedini e cunicoli destinati al passaggio di impianti ai quali si deve accedere per attività di manutenzione, di pulizia e di controllo. L'accesso è sottoposto al permesso di lavoro, con rigide condizioni di sicurezza, che deve essere rilasciato dal RSPP dell'Assemblea legislativa.

9. Rischi introdotti dall'Appaltatore

RISCHIO	MISURE DI TUTELA A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
INNESCO ACCIDENTALE INCENDIO	Evitare stoccaggio improprio ed eccessivo di materiale combustibile ed infiammabile. Adottare le misure di cautela nell'utilizzo di fiamme libere o altri inneschi. Eventualmente nelle lavorazioni a rischio di innesco, dotarsi di estintore a disposizione. Avere nel proprio personale alcuni addetti all'emergenza formati. Informazione dei propri operatori sui contenuti del Piano di Emergenza dell'Ente.
CADUTE IN PIANO, PER SCIVOLAMENTO O OSTACOLI	Durante lo svolgimento dei lavori mediante l'utilizzo di macchine ed attrezzature a funzionamento elettrico, posizionare le prolunghe di alimentazione al fine di non costituire occasione di inciampo per il personale operatore che per persone terze. Dopo l'utilizzo, eliminare le prolunghe e i cavi di alimentazione. Deposito temporaneo del materiale dell'Impresa in posizione tale da non ostacolare un eventuale esodo di emergenza e/o pregiudicare l'utilizzo dei percorsi. Presenza, ove necessario, di personale dell'Impresa appaltatrice per segnalare il pericolo. A conclusione dei servizi svolti, il personale provvederà alla collocazione delle attrezzature e materiali propri negli spazi a ciò dedicati, definiti dal committente al fine di mantenere liberi i pavimenti dei luoghi di lavoro, le vie di passaggio, le scale e le uscite di sicurezza.
POLVERI	Avvertire con tempestività il committente dell'inizio dei lavori concordati che provocano disagi respiratori a terzi (sviluppo di polveri, macerie, fibre etc). Se necessario, installare aspiratori e segregare gli spazi con teli/barriere. Per lavorazioni che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia da parte dell'Appaltatore prima dell'inizio dell'attività dei dipendenti.

RUMORE	Avvertire con tempestività il committente dell'inizio dei lavori concordati.
MACCHINE, ATTREZZATURE, E MEZZI D'OPERA	<p>Le macchine e le apparecchiature utilizzate dagli operatori della Ditta devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicurare i requisiti di sicurezza così come definito dalla norma art. 70 commi 1, 2, 3 D. L. 81/08; • essere certificate sulla base della vigente normativa; • essere periodicamente revisionate e sottoposte a manutenzioni al fine di evitare infortuni di natura meccanica o elettrica o altra natura agli operatori o a terzi. <p>Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui all'intervento da effettuare e/o affidato, dovranno essere conferite dall'Appaltatore: è fatto assoluto divieto al personale dell'Appaltatore di usare attrezzature di proprietà della Committenza o di altre Ditte terze presenti, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisoriale all'Appaltatore o ai suoi dipendenti.</p>
RISCHI CONNESSI ALL'USO DELL'ENERGIA ELETTRICA	<p>Utilizzo di apparecchi elettrici e componenti elettrici (cavi, spine, prese, adattatori ecc.) rispondenti a regola d'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed efficienti sotto il profilo della sicurezza.</p> <p>Prelievo dell'energia elettrica dai punti individuati dal committente nel rispetto delle caratteristiche tecniche del punto di presa.</p> <p>Verifica tramite il competente ufficio (RSPP), che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.</p> <p>Utilizzo dell'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola d'arte anche per quanto riguarda l'utilizzo di prese a spina del tipo industriale.</p>

10. Prescrizioni generali per i dipendenti dell'Appaltatore

- Obbligo di accedere a Palazzo Cesaroni utilizzando il badge identificativo consegnato dall'Ufficio personale.
- È consentito l'utilizzo degli ascensori, nel rispetto delle condizioni di utilizzo.
- È consentito l'uso dell'acqua corrente per le normali attività adottando le necessarie cautele al fine di evitare allagamenti.
- È consentito l'uso dei servizi igienici presenti nelle sedi dell'Assemblea legislativa.
- È consentito l'uso degli apparecchi telefonici dell'Assemblea legislativa.
- E' vietato abbandonare i rifiuti speciali derivanti dall'attività lavorativa dell'Appaltatore. I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile di proprietà dall'Appaltatore devono essere stoccati e smaltiti a cura e spese dello stesso.
- Il personale non preposto alla conduzione e/o manutenzione di particolari impianti (centrale termica, locale autoclave, locale quadro elettrico generale, sale macchine ascensori, sale macchine UTA, ecc.) non deve accedere ai relativi locali se non espressamente autorizzato.
- Prima dell'inizio dei lavori devono essere disposte ed attuate tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (opere provvisoriale, delimitazioni, recinzioni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, ecc.) sia per i rischi propri, sia per quelli specificatamente individuati dal Committente ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenti.
- Obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche ed in particolare ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati tramite segnali visivi e/o acustici.

- Divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature.
- Divieto di abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro se non autorizzati e in condizioni di sicurezza.
- Divieto di abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve segnalarne la presenza.
- La movimentazione di materiale deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli o ausili dell'Appaltatore.
- Divieto di usare senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà della Committenza.
- Obbligo, in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, emergenza ecc.) e in caso di evacuazione, di seguire le istruzioni del personale addetto alle emergenze in servizio presso l'Assemblea legislativa.
- E' vietato fumare e lasciare/gettare materiale infiammabile in tutti i luoghi dell'Assemblea legislativa.
- E' vietato assumere alcool in qualsiasi quantità durante l'orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti.

Ulteriori prescrizioni preventive per ridurre i "Rischi dell'Ambiente":

Contenimento dell'inquinamento ambientale

Il fornitore è obbligato al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo, ovvero:

- obbligo di contenimento polveri;
- forniture usate ed attrezzature (es. sostituzione filtri) devono essere contenute in contenitori chiusi quando sono trasportati per prevenire contaminazioni non necessarie in altre aree.

Contenimento dispersione sostanze pericolose

Se per effettuare la lavorazione, il fornitore introduce e/o utilizza sostanze chimiche, è obbligatorio per il fornitore:

- fornire alla Committenza le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati;
- leggere le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti, indossare i dispositivi di protezione individuale ivi specificati, seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette e nelle schede, ed in particolare evitare la dispersione nell'ambiente;
- non utilizzare mai contenitori non etichettati e nel caso si dovesse riscontrarne la presenza non aprire e maneggiarne il contenuto;
- non mescolare sostanze tra loro incompatibili;
- rimuovere i rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, è di esclusiva competenza della ditta la gestione dei rifiuti speciali (detriti, imballaggi, parti di macchinario, ecc.), derivanti dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito e smaltimento finale.

Utilizzo di macchine e attrezzature

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui all'intervento da effettuare e/o affidato, dovranno essere conferite dal fornitore:

- è fatto assoluto divieto al personale del fornitore di usare attrezzature del Committente, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisorie all'Appaltatore o ai suoi dipendenti;
- In via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni produttive concordate preventivamente dal Committente, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta; in questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature e/o altro eventualmente ceduto, i lavoratori del fornitore devono attenersi ai disposti dell'art. 20 del D.L.vo 81/2008, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso.

Vie di circolazione

Devono essere mantenute sgombre da ostacoli. Esse risultano idonee per le attività dell'Assemblea legislativa, ma il fornitore si impegna a verificare preventivamente l'idoneità in rapporto alle attività specifiche oggetto dell'appalto e, ove necessario, lo stesso dovrà adottare misure integrative da concordare con il RSPP dell'Assemblea.

Solai

Devono essere rispettate le condizioni di carico. Ove la tipologia delle opere lo richieda, il fornitore è stato informato sulle caratteristiche di portata delle strutture esistenti. Per eventuali attività che richiedano sollecitazioni prevedibilmente superiori a quelle di progetto, il fornitore si impegna ad adottare idonee misure integrative da concordare con il RSPP dell'Assemblea.

Superfici pericolose

Non sono in genere presenti; il fornitore si impegna, comunque, sia a verificarne preventivamente la presenza in prossimità delle aree in cui si svolgono le attività oggetto di appalto che ad adottare idonee misure di protezione (ad es. copertura spigoli con materiali che ne attutiscano gli urti).

Immagazzinamento

Il fornitore, in rapporto alle attività oggetto di appalto, si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza inerenti la movimentazione manuale dei carichi, compresa la verifica di idoneità, prima dell'utilizzo di attrezzature (scaffali, scale, ecc.).

Vie ed uscite di emergenza ed illuminazione di sicurezza

I dipendenti dell'impresa aggiudicataria svolgeranno il proprio servizio nei locali loro concessi in uso situati al piano seminterrato di Palazzo Cesaroni e dovranno preventivamente prendere visione degli ambienti al fine di individuare le vie di fuga e la localizzazione dei presidi di emergenza.

Al fine di una immediata ed agevole evacuazione dei luoghi di lavoro interessati dalle attività del fornitore, lo stesso dovrà prendere visione del piano di emergenza (specie per quanto attiene l'evacuazione dei locali) con le rispettive procedure da rispettare; in particolare, le vie e le uscite di emergenza. Le planimetrie di evacuazione sono esposte lungo le vie di fuga delle sedi assembleari. Lungo le vie di fuga sono state installate in numero sufficiente le luci di emergenza.

Rischio incendio

Oltre a quanto indicato al **paragrafo 8** il fornitore, qualora operi in locali soggetti a tale rischio, deve tenere conto delle caratteristiche dei luoghi di lavoro, delle specifiche di cui al D.Lgs 81/2008, della collocazione dei materiali e di ogni altro elemento combustibile presente. Inoltre, attraverso la posizione della segnaletica, sono segnalati i mezzi di protezione (in particolare estintori, ecc.) e di allarme disponibili, nonché le relative dotazioni, collocazioni e modalità di impiego e/o di attivazione degli stessi, il fornitore si impegna, quindi, ad adottare tutte le misure precauzionali per luoghi con pericolo di incendio.

Impianti termici, reti di distribuzione gas

I luoghi di lavoro possono essere serviti da reti del tipo in oggetto aventi idonee caratteristiche di sicurezza: la loro collocazione e le relative modalità di impiego sono state preventivamente illustrate al fornitore qualora operasse in prossimità di tali reti.

Il fornitore, qualora intervenga nelle aree in cui sono presenti detti impianti, è stato dettagliatamente informato sia circa le caratteristiche degli impianti in oggetto, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica e/o il rischio di incendio, esplosioni, ecc., sia circa i sistemi di allarme e/o di sicurezza relativi agli impianti in argomento, i mezzi di protezione disponibili (sezionamento alimentazione elettrica, presenza di estintori posti nelle zone degli impianti, ecc.) nonché le relative dotazioni, collocazioni e modalità di impiego.

Impianti elettrici

I luoghi di lavoro sono dotati di impianti elettrici rispondenti alle normative di sicurezza. La loro collocazione e le relative caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica (specificatamente contro i contatti accidentali, diretti ed indiretti con parti in tensione), sono state esaurientemente illustrate all'Appaltatore qualora operi in prossimità o utilizzi tali impianti.

11. Individuazione dei rischi specifici e da interferenza

Individuazione dei rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi.

Per quanto riguarda i rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e tenendo conto anche degli ambiti temporali e spaziali, **sulla base di quanto riportato nella descrizione dell'attività**, si fornisce nel seguente prospetto l'indicazione di tali rischi.

N.	RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA	SI	NO	
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	X		
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		X	
3	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ecc.)	ALL'INTERNO DELLA SEDE	X	
		ALL'ESTERNO DELLA SEDE		X
4	ESECUZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE	DURANTE l'orario di lavoro dei dipendenti ed alla presenza degli utenti e visitatori	X	
5	PREVISTA COMPRESENZA ATTIVITÀ CON ALTRI LAVORATORI	X		
6	ESECUZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE	All'interno delle sedi ove si svolge il servizio	X	
7	ESECUZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE	All'esterno delle sedi		X
8	PREVISTO LAVORO NOTTURNO			X
9	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICI			X
10	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI	X		
11	PREVISTO UTILIZZO DI AUTOMEZZI PROPRI			X
12	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE			X
13	PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI /COMBUSTIBILI			X
14	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE	X		
15	PREVISTO RISCHIO BIOLOGICO			X
16	PREVISTI INTERVENTI EDILI (MURATURA, TINTEGGIATURA, ECC.)			X
17	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI			X
18	RISCHIO SCIVOLAMENTI SUPERFICI TRANSITO (PAVIMENTI, SCALE)	X		
19	PREVISTO MOVIMENTO MEZZI			X
20	PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI MATERIALI	X		
21	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	X		

22	PREVISTA MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO DI CARICHI CON USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI, SEMOVENTI O NON SEMOVENTI		X
23	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO		X
24	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO	X	
25	PREVISTA EMISSIONE DI RUMORE	X	
26	PREVISTA EFFETTUAZIONE DI CAMPIONAMENTI STRUMENTALI IN AMBIENTE LAVORATIVO (MICROCLIMA, POLVERI, ECC.)		X
27	ESECUZIONE DI ATTIVITÀ CHE PREVEDONO MONTAGGIO, UTILIZZO, SMONTAGGIO DI PONTEGGI (IN LEGNO; IN METALLO: PTP, PTG, SU RUOTE, TRABATTELLO, ECC.)		X
28	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO ALL'INTERNO DELLE SEDI	X	
29	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO (AREA SOSTA, ENTRATA STABILITA, ASCENSORE)	X	
30	L'EDIFICIO OVE SI INTERVIENE E' SOGGETTO A CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.):	X	
31	L'EDIFICIO E' PROVVISORIO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	X	
32	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI	X	
33	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO NELL'EDIFICIO (ARREDI, OPERE D'ARTE, ECC.) DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	X	
34	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI COSTITUITI DA OPERE D'ARTE (ARREDI, STATUE, QUADRI, ECC.)		X

12. Valutazione dei rischi di interferenza

La valutazione dei rischi coordinata tra Committente ed Appaltatore, con particolare riferimento ai rischi di interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi.

Tra le misure di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alle interferenze evidenziate di massima importanza sono quelle di informazione e formazione. In ogni caso l'Appaltatore dovrà produrre un piano di formazione il cui contenuto dovrà essere valutato ed approvato dal RSPP dell'Assemblea legislativa in sede di riunione di cooperazione e coordinamento.

Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo di valutazione che si svolge secondo le seguenti fasi:

FASE 1. Comunicazione di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

In fase di richiesta di lavori o servizi, il Committente fornisce all'Appaltatore un documento, denominato DUVRI PRELIMINARE in cui sono riportati:

- le informazioni generali e specifiche sui rischi per i luoghi di lavoro del committente;
- le misure di prevenzione adottate;
- le misure stabilite per la gestione delle emergenze;

- le procedure ed i regolamenti di sicurezza per gli appaltatori.

FASE 2. *Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori loro affidati.*

La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, che il committente è obbligato ad effettuare, si effettua con la richiesta e il controllo sugli appaltatori e subappaltatori del possesso di requisiti quali l'iscrizione alla Camera di commercio, la certificazione sulla regolarità contributiva, la dichiarazione (punto 13) relativa agli adempimenti del D.Lgs.81/2008 s.m.i., documentazione relativa agli obblighi dal D. Lgs. 163/06 s.m.i., ecc.

FASE 3. *Cooperazione con gli appaltatori per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinamento degli interventi attraverso lo scambio di informazioni reciproche.*

Al fine di consentire la corretta gestione della procedura di coordinamento e cooperazione, l'Appaltatore fornisce, oltre alle informazioni di cui sopra, copia del documento della sicurezza per l'esecuzione delle lavorazioni presso il sito del committente (leggasi piano operativo della sicurezza POS, ove previsto) specifico per l'oggetto dell'appalto.

Prima della stipula del contratto di appalto, il committente e l'Appaltatore effettuano sopralluoghi e riunioni specifiche, allo scopo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, preoccupandosi di attuare un'opera di informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

L'esito di tale incontro è riportato nel verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento, all'interno del quale è tra l'altro riportato il nominativo del responsabile dei lavori nominato dall'impresa appaltatrice e sono indicate le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali da adottare anche al fine di evitare le interferenze.

Al fine di non compromettere la validità delle misure di prevenzione e protezione adottate, la Società Appaltatrice non potrà subappaltare i lavori senza preventiva comunicazione ed approvazione del committente, salvo quanto regolamentato dal Disciplinare di gara.

FASE 4. *Integrazione del documento unico di valutazione dei rischi d'interferenze preliminare e sottoscrizione del DUVRI.*

Terminata la fase preliminare di ricognizione dei pericoli, l'Assemblea legislativa della Regione Umbria integra il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza preliminare e redige il DUVRI, in cui sono descritti, per quanto di rilievo ai fini della prevenzione nella gestione dell'appalto:

- luoghi ed attività svolte dal committente
- attività svolte dall'Appaltatore
- rischi derivanti dalle interferenze tra le attività
- misure di prevenzione e protezione stabilite di comune accordo per l'eliminazione dei rischi da interferenza per l'oggetto dell'appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori.

Il documento viene sottoposto alla firma congiunta con l'Appaltatore.

Atteso il carattere "dinamico" il DUVRI viene revisionato al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

L'identificazione delle fonti di rischio da interferenze standard è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dati desunti dalle esperienze ed il contributo dato dai soggetti che a vario titolo hanno partecipato alla valutazione stessa.

La valutazione preliminare ha riguardato sostanzialmente tutti i rischi di interferenza standard cui potenzialmente sono esposti i lavoratori del Committente e dell'Appaltatore; tuttavia, i sistemi di valutazione e quantificazione impiegati nella valutazione, sono stati diversi, in funzione del fatto che le azioni preventive e protettive fossero o no stabilite a priori. Si riporta di seguito l'analisi dei rischi da possibili interferenze comuni ai luoghi di lavoro con tipologia di ufficio:

Rischi interferenti	Cause/Effetti	Misure di prevenzione e protezione adottate	Fattore di rischio	Misure di prevenzione e protezione da adottare
RISCHI CONNESSI ALL'USO DI ENERGIA ELETTRICA	<p>Uso improprio impianti elettrici, sovraccarichi e di corto circuiti</p> <p>Elettrocuzioni</p> <p>Incendio</p> <p>Black out</p>	<p>Gli impianti dell'Assemblea legislativa sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme CEI e alla D.M. 37/08 s.m.i.</p>	MEDIO	<p>Si dispone l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica ed il corretto uso degli impianti elettrici dell'Assemblea legislativa.</p>
RISCHIO MECCANICO	<p>Blocco di ascensori e montacarichi</p>	<p>Costante manutenzione periodica</p> <p>Procedura di emergenza per sblocco ascensore</p>	TRASCURABILE	<p>Si dispone di impianti elevatori sottoposti a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica.</p>
CADUTE IN PIANO, PER SCIVOLOAMENTO OD OSTACOLI	<p>Sversamento accidentale di liquidi</p> <p>Ostacoli abbandonati sui percorsi</p>	<p>Rimozione continua di eventuali ostacoli</p>	MEDIO	<p>Apporre segnaletica mobile.</p> <p>Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito.</p>
INNESCO ACCIDENTALE INCENDIO	<p>Esodo forzato</p> <p>Inalazione gas tossici</p> <p>Ustioni</p>	<p>Presenza di mezzi di estinzione di primo intervento (estintori e impianto idranti)</p> <p>Zone di intervento delimitate e segnalate.</p> <p>Adottate misure di cautela nell'uso di fiamme libere.</p> <p>Rimozione di tutto ciò che potrebbe essere materiale combustibile.</p>	ALTO	<p>Si dispone il divieto di fumo e utilizzo fiamme libere.</p> <p>Ad operazioni ultimate, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da materiali di risulta combustibili.</p> <p>In caso di emergenza attuare le procedure previste dal Piano di Emergenza.</p>
RISCHI STRUTTURALI / LUOGHI DI LAVORO	<p>Altezze, numero di porte e uscite di emergenza, luci di emergenza inadeguate.</p>	<p>Le strutture dell'Assemblea legislativa sono realizzate e mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento.</p>	TRASCURABILE	<p>Ad operazioni ultimate, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da materiali di risulta (smaltiti a carico dell'Appaltatore secondo la normativa di legge).</p>
RISCHI TRASVERSALI / ORGANIZZATIVI	<p>Sovrapposizione delle attività Appaltatore con il committente o altri</p>	<p>Esecuzione attività potenzialmente interferenti con sfasamento temporale dalle</p>	MEDIO	<p>Tutte le attività manutentive, quando possibile, devono essere effettuate nel-</p>

	appaltatori	attività della committenza.		<p>le ore pomeridiane, quando è minore la presenza di personale interno alla sede lavorativa.</p> <p>Le attività manutentive, se non urgenti, sono vietate durante le sedute dell'Assemblea legislativa.</p> <p>Le attività manutentive non devono essere eseguite in contemporanea con altre attività nello stesso ambiente, locale o area.</p> <p>Le attività che intervengono presso gli uffici devono essere concordate preventivamente.</p>
PRESENZA CONCOMITANTE DI PERSONE ESTRANEE ALLA LAVORAZIONE	Visitatori occasionali, scuole in visita, personale di altre ditte e personale dell'Assemblea legislativa	Organizzazione del lavoro evitando concomitanze di personale.	MEDIO	<p>Si dispone di attuare procedure specifiche di coordinamento rischi per evitare i rischi interferenti (informazione reciproca e costante sulle attività concomitanti/interferenti e sui rischi, riunioni di coordinamento rischi, verifiche congiunte sulla base del presente DUVRI).</p> <p>Impiegare personale idoneamente informato ed istruito, vigilando sul rispetto delle procedure concordate. Non interferire con la normale attività svolta nei locali dell'Assemblea legislativa.</p>
RUMORE	<p>Uso prolungato di attrezzature/macchine rumorose</p> <p>Ipoacusia</p>	Avvertire tempestivamente il DL dell'Assemblea o RSPP dell'inizio dei lavori.	MEDIO	<p>Le attività rumorose, quando possibile, devono essere effettuate nelle ore pomeridiane, quando è minore la presenza di persone all'interno di Palazzo Cesaroni.</p> <p>Le attività rumorose sono vietate durante le sedute dell'Assemblea legislativa.</p> <p>Le attività rumorose indifferibili che intervengono presso gli uffici devono essere concordate preventivamente. Durante l'attività il dipendente lascerà l'ufficio fino al termine del lavoro.</p>
POLVERI	<p>Disagio respiratorio</p> <p>Sviluppo di polveri</p> <p>Produzione di fibre e macerie</p>	<p>Avvertire tempestivamente il DL dell'Assemblea o RSPP dell'inizio dei lavori.</p> <p>Se necessario, installare aspiratori e segregare gli</p>	MEDIO	Tutte le attività che prevedono la produzione di polveri, quando possibile, devono essere effettuate nelle ore pomeridiane, quando è minore la presenza di

		<p>spazi con teli/barriere.</p> <p>Per lavorazioni che lascino negli ambienti di lavori residui di polveri o altro, occorre che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei dipendenti.</p>		<p>persone all'interno di Palazzo Cesaroni.</p> <p>Le attività con produzione di polveri sono vietate durante le sedute dell'Assemblea legislativa.</p> <p>Le attività con produzione di polveri indifferibili che intervengono presso gli uffici devono essere concordate preventivamente. Durante l'attività il dipendente lascerà l'ufficio fino al termine del lavoro.</p> <p>Al termine della lavorazione arieggiare l'ambiente.</p>
--	--	--	--	---

13. Individuazione dei soggetti esposti

Per "Soggetto Esposto" si intende qualsiasi persona presente nell'area di pertinenza di un determinato rischio e, pertanto, esposta alla probabilità di incorrere in un evento dannoso.

L'individuazione dei soggetti esposti, è valutata considerando:

- l'interazione tra i lavoratori ed i rischi in modo diretto o indiretto;
- gruppi omogenei di lavoratori esposti agli stessi rischi;
- lavoratori, o gruppi di lavoratori, esposti a rischi maggiori, in quanto:
 - disabili;
 - molto giovani o anziani;
 - donne incinte o madri in allattamento;
 - neoassunti in fase di formazione o stagisti;
 - affetti da malattie particolari;
 - addetti ai servizi di manutenzione;
 - addetti a mansioni in spazi confinati o scarsamente ventilati.

Per l'identificazione di tutti i soggetti esposti, occorrerà fare riferimento al seguente elenco:

- lavoratori addetti a servizi ausiliari (ditta di pulizie, addetti alla portineria, ecc.);
- lavoratori dipendenti dell'Assemblea legislativa;
- consiglieri regionali;
- lavoratori dipendenti di gruppi politici;
- altri lavoratori di ditte appaltatrici;
- lavoratori autonomi;
- studenti, stagisti, apprendisti, tirocinanti;
- visitatori ed ospiti;
- soggetti autorizzati ad operare a vario titolo nell'ambito dell'attività oggetto d'appalto.

14. Definizione dei costi della sicurezza da interferenza

Premesso che l'art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: *“adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*, l'Appaltatore è pertanto obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall'applicazione della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendano necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi. Il medesimo principio si applica anche alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori che risulta responsabilità ed onere economico dell'Appaltatore.

Gli oneri della sicurezza determinati devono essere compresi nell'importo totale dei lavori (cioè devono essere inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell'opera o del servizio da non assoggettare a ribasso di offerta.

L'Appaltatore deve invece indicare obbligatoriamente nell'offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla propria impresa; la Stazione Appaltante dovrà valutare, anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale, la congruità dei costi indicati rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio.

In situazioni particolari o dove ritenuto opportuno, comunque definibili in sede di Riunione di Cooperazione e Coordinamento, l'Ente potrà farsi carico della misura di sicurezza aggiuntiva senza farla gravare in alcun modo sull'Appaltatore.

Sulla base dei rischi interferenti analizzati, qualora le interferenze sono eliminabili con procedure tecnico organizzative o con oneri a carico della Stazione Appaltante e, fatta eccezione per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo che non generano costi, non sono stati individuati costi (non soggetti a ribasso) in fase preliminare che riguardano le misure preventive e protettive necessarie all'eliminazione o la riduzione di tali rischi interferenti.

15. Conclusioni e costi della sicurezza

Nell'appalto di cui in oggetto, i rischi interferenti verranno mitigati, principalmente, tramite l'applicazione di idonee procedure di carattere gestionale/operativo. I rischi interferenti residui saranno mitigati con l'applicazione delle misure di prevenzione quali ad esempio quelle elencate di seguito:

- informazione del personale dell'Appaltatore sulle procedure di emergenza e comportamentali di cui al presente documento;
- riunioni di coordinamento periodiche.

La stima dei costi della sicurezza è stata effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o specializzati, basata su prezziari o listini ufficiali, vigenti nell'area interessata.

I costi della sicurezza fanno riferimento a quanto indicato dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08. Nei costi per la sicurezza relativi ai rischi di interferenza non sono compresi i costi per le misure di prevenzione e protezione dai rischi specifici dell'attività propria dell'impresa appaltatrice. Nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima deve essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

TABELLA RIASSUNTIVA COSTI (PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO)	
Oggetto di intervento	Importo
Informazione del personale della ditta sulle procedure di sicurezza emergenza e comportamentali.	
Partecipazione dei responsabili dell'Appaltatore a riunioni di coordinamento, specifiche procedure, gestione interferenze, etc.	
TOTALE	€ 5.000,00

16. Informazioni e documentazione da fornire al committente

Oltre a quanto già espressamente indicato nel presente documento, il fornitore deve fornire al committente:

- Documentazione dalla quale risulti che il personale impiegato è stato adeguatamente formato, informato e addestrato sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
- POS (Piano Operativo di Sicurezza, se previsto).
- Nominativi dei lavoratori che presteranno l'opera presso l'Assemblea legislativa corredati dalle singole posizioni assicurative e contributive.
- Rischi introdotti nei luoghi dell'Assemblea legislativa dal fornitore.
- Dichiarazione del possesso delle dichiarazioni di conformità e dei manuali di uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate.

ALLEGATI:

Allegato A: Verbale di riunione di cooperazione e coordinamento.

Allegato B: Dichiarazioni di idoneità dei requisiti professionali dell'impresa appaltatrice.

Allegato C: Prescrizioni comportamentali a cui l'Appaltatore deve attenersi.

VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)

OGGETTO: Servizio di centro stampa e di stampa gestita per le esigenze dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

L'Assemblea legislativa della Regione Umbria, rappresentata dal Dott. Juri Rosi;

e l'Impresa: _____, rappresentata da: _____.

in data odierna, hanno effettuato una riunione di cooperazione e di coordinamento per i lavori indicati in oggetto.

Tanto premesso, sono stati discussi i seguenti argomenti:

] analisi delle varie fasi lavorative (vedasi DUVRI) ed esame dei rischi del luogo di lavoro, con particolare attenzione alle interferenze;

aggiornamento (eventuale) del DUVRI;

esame del (eventuale) Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);

altro:

Eventuali azioni da intraprendere:

.....
.....

Il Committente

L'Impresa

(datore di lavoro o suo delegato)

Dichiarazioni di idoneità dei requisiti professionali dell'impresa appaltatrice

Allo scopo di rispettare quanto previsto all'art. 26 comma a) del D.Lgs. 81/08 è riportata tutta la documentazione richiesta alla ditta appaltatrice per accertarne l'idoneità tecnico –professionale.

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA APPALTATRICE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO – PROFESSIONALI OBBLIGATORI

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
 residente in _____ via – piazza _____ n. _____ c.a.p. _____ C.F. _____
 nella sua qualità di _____ (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.) della _____ (ditta, impresa, ente, società) con sede in _____
 via – piazza _____ n. _____ c.a.p. _____ Partita IVA / C.F. _____
 _____ codice fiscale della società _____
 numero di lavoratori occupati _____

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di essere in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente nell'appalto di _____ ed in particolare:

1. di essere iscritto alla Camera di Commercio di _____ n° di iscrizione _____;
2. di essere iscritto:
 - o all'INAIL sede di _____ (n° di posizione INAIL _____)
 - o all'INPS sede di _____ (n° di matricola INPS _____) e di aver adempiuto agli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente;
3. di essere in possesso di polizza assicurativa _____;
4. che l'azienda è / non è certificata secondo sistema di qualità secondo le norme _____;
5. che l'azienda ha svolto negli ultimi cinque anni lavori simili;
6. di aver nominato come RSPP il Sig. _____;
7. che il RLS eletto dai lavoratori è il Sig. _____;
8. di aver designato e formato i seguenti lavoratori incaricati per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e pronto soccorso:

1)	6)
2)	7)
3)	8)
4)	9)
5)	10)

9. di aver incaricato come Medico Competente il Dott. _____;
10. di impiegare nei lavori oggetto dell'appalto, soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria, lavoratori in possesso di idoneità alla mansione specifica accertata dal medico competente;
11. di avere effettuato agli addetti che svolgeranno i lavori la formazione in materia di sicurezza di seguito descritta e riportata in allegato;

12. di avere predisposto il documento di valutazione dei rischi ed in particolare che lo stesso riporti tutte le misure preventive e protettive adottate nonché le procedure di sicurezza aziendali.

Si dichiara inoltre di osservare, durante l'esecuzione delle lavorazioni in appalto le misure generali di tutela curando in particolare:

- tutto il personale impiegato sarà munito ed esporrà in maniera visibile apposito tesserino di riconoscimento con indicazione del nome e del ruolo svolto da ciascun addetto;
- tutto il personale impiegato ha ricevuto istruzioni ed addestramento per un corretto uso e manutenzione dei D.P.I. e dei mezzi ed attrezzature adottati per l'esecuzione dei lavori in appalto;
- il mantenimento dei luoghi di lavoro in condizioni di ordinate e di soddisfacente salubrità;
- l'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso, definendo le vie e le zone di spostamento e di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione ed il controllo dei dispositivi, al fine di eliminarne i difetti, che possono pregiudicare la sicurezza dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito;
- l'adeguamento della durata effettiva da attribuire ai vari tipi, o fasi, di lavoro;
- la cooperazione tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi;
- le integrazioni con le attività all'interno dell'azienda.

Si allega copia conforme della seguente documentazione:

- Copia documento di identità del legale rappresentante;
- Copia visura camerale non antecedente i sei mesi;
- Copia del libro matricola, relativa ai dipendenti che si intende utilizzare nell'esecuzione dei lavori in appalto presso il Committente;
- Copia del bollettino dei versamenti INPS ed INAIL del mese precedente all'aggiudicazione dell'appalto o, in alternativa, fotocopia del libro paga o libro presenze vidimato dall'INAIL;
- documenti di regolarità contributiva;
- Copia contratto di polizza assicurativa;
- Copia certificazione di qualità;
- Dichiarazione dei lavori simili svolti negli ultimi cinque anni;
- Nominativo del RSPP e relativi attestati di formazione;
- Copia verbale di elezione del RLS e relativo attestato di formazione;
- Copia nomina del Medico Competente;
- Copia designazione e attestati corsi di formazione degli addetti al primo soccorso (conforme al Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388);
- Copia designazione e attestati dei corsi di formazione degli addetti alla lotta antincendio (conforme all'allegato IX del D.M. 10/03/1998) e se necessario di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609;
- Copia documentazione relativa alla formazione ricevuta dai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto in materia di sicurezza (indicare modalità, contenuti e durata della formazione svolta);
- documento di valutazione dei rischi e procedure di sicurezza aziendali per le lavorazioni in appalto;
- indicazione dei mezzi ed attrezzature che verranno impiegati nello svolgimento dei lavori;
- indicazione dei mezzi ed attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia di lavori da eseguire;
- indicazioni sulla dotazione di dispositivi di protezione individuale;
- elenco degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni (numero, tipologia, prognosi ecc).

In Fede

(data e luogo, firma e timbro del legale rappresentante)

Prescrizioni comportamentali a cui l'Appaltatore deve attenersi

L'Appaltatore dovrà istruire e formare adeguatamente il proprio personale affinché durante lo svolgimento dell'attività, rispetti le seguenti prescrizioni:

1. I corridoi e le vie di fuga in generale dovranno essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da ostacoli di qualsiasi genere anche se temporanei. Pertanto in nessun caso dovranno essere depositati materiali di alcun genere sulle vie di fuga.
2. Il personale dell'impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre informarsi sui nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze nominati nell'ambito delle sedi dove si interviene.
3. I mezzi di estinzione dovranno sempre essere facilmente fruibili e pertanto non dovranno essere in alcun modo rimossi, spostati o manomessi.
4. L'impresa deve:
 - utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;
 - utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte;
 - non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose. E' ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale, conformi alle norme. L'impresa deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro. Ogni intervento sull'impiantistica dell'edificio è esplicitamente VIETATO. E' comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati. I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.
5. Ove necessario l'impresa provvederà ad apporre specifica segnaletica di sicurezza. (ad esempio cartelli con pericolo di scivolamento ..).
6. Se vi è la percezione della presenza in aria di gas, occorre arieggiare immediatamente il locale, ovvero la zona, facendo allontanare le persone presenti, avvisare immediatamente la committenza, evitando azioni che possono dar luogo alla formazione di inneschi (accensione apparecchi di illuminazione, sfregando o battendo materiale, usando fiammiferi, sigarette accese, ecc.).
7. Superfici bagnate nei luoghi di lavoro: L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.
8. Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici / Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.
9. In nessun caso il personale della ditta appaltatrice dovrà effettuare lavorazioni se nelle immediate vicinanze (a distanza inferiore ad 1 mt) è presente personale della committenza che svolge la propria attività. Deroga alla presente prescrizione è costituita da una situazione di passaggio di personale della committenza o altro personale (visitatori presenti in azienda, pubblico...). Se la lavorazione non potrà essere rinviata o spostata, si dovrà chiedere al personale della committenza, di porsi a distanza di sicurezza (almeno 3 mt) per tutta la durata della lavorazione. In caso di situazioni dubbie o contraddittorie, si avviserà la committenza al fine di individuare adeguate e specifiche misure alternative.

IMPORTANTE!!

Il titolare dell'azienda appaltatrice, o il suo delegato Referente presso la sede ove si svolge l'attività, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi ad eventuali ulteriori indicazioni specifiche che dovessero essere fornite. Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori

(eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il S.P.P. del committente (ed eventualmente il M.C.) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività.

Personale dipendente

L'Appaltatore comunicherà, prima dell'inizio dei lavori, i nominativi del personale che verrà impiegato per il compimento delle opere oggetto del contratto. L'ingresso verrà consentito solo al personale per cui sarà esibito quanto sopra indicato e munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore ed indicante il datore di lavoro secondo quanto riportato nell'art. 6, comma 1) della Legge 123/2007.

Per presa visione ed accettazione

(data e luogo, firma e timbro del legale rappresentante)